

# **STUDIO BELCASTRO**

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Rag. Sandra Macri*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

**CIRCOLARE INFORMATIVA**  
**N. 07/2015 DEL 14/06/2015**

## **Indice Argomenti:**

- 1. Il nuovo falso in bilancio è legge**
- 2. Agevolazioni per interventi risparmio energetico**

### **1) IL NUOVO FALSO IN BILANCIO E' LEGGE**

Da oggi entra in vigore la nuova disciplina del reato di **false comunicazioni sociali**, cosiddetto “**falso in bilancio**”.

La L. n. 69/2015 – recante “disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” – sostituisce gli artt. 2621 e 2622 c.c. e inserisce nel codice civile i nuovi artt. 2621-*bis* e 2621-*ter*.

In via generale, si distingue tra false comunicazioni sociali in **società “non” quotate** e false comunicazioni sociali in **società quotate e ad esse equiparate**, sanzionando entrambe le fattispecie come **delitti**; si prevedono, inoltre, in relazione alle sole false comunicazioni sociali in società non quotate, **ipotesi attenuate** per fatti di lievi entità e di **non punibilità** per particolare tenuità.

In pratica, si passa da una differenziazione fondata sull'**esistenza o meno di danni** nei confronti della società, dei soci o dei creditori (situazioni punite con l'arresto fino a due anni, in assenza di danno, e con la reclusione da sei mesi a tre anni, in presenza di danni, ma con la previsione di ipotesi aggravate in caso di danni nell'ambito di società quotate), ad una distinzione basata sul **contesto societario** nel quale le false comunicazioni sono poste in essere (situazioni punite con la **reclusione da uno a cinque anni**, nelle non quotate, salva la sussistenza delle ipotesi attenuate e della causa di non punibilità, e con la **reclusione da tre a otto anni**, nelle quotate o equiparate).

La condotta contemplata dalla nuova fattispecie nell'ambito delle società **non quotate** consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'**omettere** (altrettanto consapevolmente) fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Rispetto alla precedente fattispecie occorre evidenziare:

- la scomparsa delle **soglie di punibilità**;
- l'eliminazione del riferimento all'**omissione di "informazioni"**, sostituito da quello all'**omissione di "fatti materiali rilevanti"** la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- la precisazione che la condotta deve essere "**concretamente**" idonea ad indurre altri in errore;
- l'eliminazione dell'inciso che colloca in ambito penale i fatti materiali "ancorché oggetto di valutazioni", con conseguente irrilevanza penale delle **valutazioni false**.

Quanto all'elemento soggettivo, permane il fine di conseguire **per sé o per altri un ingiusto profitto**, ma viene meno l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; al contempo è esplicitamente introdotto il riferimento alla **consapevolezza** delle falsità esposte e delle omissioni.

In pratica, al di là del fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, si passa dalla "**intenzionalità**" alla "**consapevolezza**", ovvero da una formula che impedisce radicalmente il possibile ricorso alla figura del **dolo eventuale**, ad una che, invece, almeno in astratto, ha già indotto taluni ad ipotizzare il rischio che si reputi sufficiente anche quest'ultimo profilo psicologico.

In estrema sintesi, rispetto a tale fattispecie si osserva come il maggiore rigore mostrato nella determinazione della pena per l'ipotesi base sfumi non solo di fronte alla **non considerazione** delle **valutazioni**, ma anche al cospetto della previsione di due ipotesi di lieve entità punite con la reclusione da sei mesi a tre anni – **fattispecie autonome** o **circostanze attenuanti**? – e di una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità.

Molto diversa appare la situazione nell'ambito delle società quotate (o ad esse equiparate): in tal caso, infatti, emergono le seguenti e non banali differenze.

Innanzitutto, l'entità della sanzione, che nelle quotate è della **reclusione da tre a otto anni** (misura che non solo allunga i termini di prescrizione, ma rende anche possibile il ricorso ad **intercettazioni**).

## ***STUDIO BELCASTRO***

È, inoltre, omessa la precisazione che la condotta debba esplicitarsi su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, “**previste dalla legge**”, con la conseguenza che potrebbero presentare rilevanza penale, ad esempio, anche le dichiarazioni false rilasciate dagli amministratori durante una **conferenza stampa**.

Non si specifica, poi, che la condotta espositiva di fatti materiali non rispondenti al vero debba intervenire su **fatti “rilevanti”**, con il rischio di sanzionare duramente anche l’esposizione di fatti non rispondenti al vero di **minore gravità** (salva l’eventuale esclusione dell’elemento soggettivo).

Tale severità è, infine, rafforzata dal fatto che nelle quotate **non rilevano né le ipotesi di lieve entità** né quella di non punibilità per **particolare tenuità**.

### **2) AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO**

IL Mise (Ministero dello sviluppo economico) ha da pochi giorni emanato un bando (D.m. 24/4/2015) che mette a disposizione **120 milioni di euro** a valere sul POI “Energie rinnovabili ed efficienza energetica” FESR 2007/2013, destinati alle imprese di qualsiasi dimensione con unità produttive localizzate nei territori delle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia** che vogliono realizzare investimenti nel settore dell’efficienza energetica.

Il provvedimento prevede che una quota pari al 60% delle risorse è riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese.

I progetti finanziabili, analogamente a quanto previsto nel bando precedente, consistono in programmi integrati d’investimento finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria all’interno di unità produttive esistenti e devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 30.000.

L’agevolazione massima concedibile per ciascuna impresa unica non può in alcun caso superare l’importo di 200 mila euro.

Le agevolazioni sono concesse, attraverso una procedura valutativa a sportello e nel rispetto del **Regolamento de-minimis**, nelle forme alternative di:

## ***STUDIO BELCASTRO***

- **contributo in conto impianti** per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 50%, per i programmi di importo fino a 400.000 euro che si concludano entro il 31 dicembre 2015;
- **finanziamento agevolato** per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75%, per i programmi che si concludano entro il 31 dicembre 2016.

L'intero procedimento, compresa la fase di erogazione delle agevolazioni, è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl) del Ministero.

Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, saranno definiti il termine di apertura e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni nonché le modalità di presentazione delle domande di erogazione.

### **ALLEGATI**

#### **Scadenario tributario di Giugno 2015**

### **PRECEDENTI CIRCOLARI 2015**

Numero	Del	Argomento
01/2015	07.01.2015	Legge di stabilità 2015 (novità in sintesi) Decreto semplificazioni (novità in sintesi) Variazione tasso interesse legale La nuova disciplina dell'e-commerce
02/2015	12.02.2015	Moratoria mutui e finanziamenti per il triennio 2015-2017 Nuova gestione delle lettere di intento Le scadenze fiscali per l'anno 2015
03/2015	10.03.2015	Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Bonus e-commerce per prodotti agricoli ed ittici
04/2015	30.03.2015	Efficienza fiscale, conservazione patrimonio, passaggio generazionale
05/2015	19.04.2015	Microcredito (Bando del Mise) Sistri
06/2015	16.05.2015	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2014 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2015

# **STUDIO BELCASTRO**

## **SCADENZARIO TRIBUTARIO**

**GIUGNO 2015**

### **Sabato 13**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

### **Lunedì 15**

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Aprile (versamenti di Maggio) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria)
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale) deve consegnare al dipendente copia del 730 (ricevuto entro il termine massimo dello scorso 31 maggio) ed il modello 730-3 con il prospetto di liquidazione delle imposte

### **Martedì 16**

- **Delega Unica - Modello F24** :
  - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili

## STUDIO BELCASTRO

- **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
  - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
  - **Inps** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
  - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al quarto trimestre dell'anno precedente
  - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
  - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
  - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
  - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
  - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
  - **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche e per tutte le società, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera Imu dovuta per l'anno in corso
- **Tassa sui servizi indivisibili – Tasi** – Termine ultimo per il versamento della prima rata della Tasi dovuta per l'anno in corso

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Opzione per il consolidato nazionale** – Termine per l'invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale

### **Sabato 20**

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi
- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine per la presentazione al Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale), da parte di dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, del modello 730base e del modello 730-I relativi ai redditi prodotti durante lo scorso anno

### **Mercoledì 25**

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi)** – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

## Domenica 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

## Lunedì 29

- **Società di capitali** – Termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte delle società il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)**

## Martedì 30

- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2014 ed in primo acconto per il 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
  - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2014 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2015 – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
  - o **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per le sole persone fisiche senza partita iva, direttamente o indirettamente, non interessate dagli studi di settore)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Maggio (versamenti di Giugno), con il contestuale versa-

## **STUDIO BELCASTRO**

*mento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza ordinaria del 16 giugno)*

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di aprile la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di aprile
- **Unico 2015** – **Persone fisiche non titolari partita iva - Imposte sui redditi 2014** - Termine di presentazione, su supporto cartaceo e tramite Unico 2015, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740) relativa allo scorso anno 2014
- **Unico 2014** – **Ravvedimento operoso – Persone fisiche non titolari di partita iva** - Termine di presentazione della dichiarazione rettificativa dell'Unico 2014 relativa all'anno 2013 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Versamenti omessi** – **Ravvedimento operoso – Persone fisiche non titolari di partita iva** - Termine ultimo per il versamento di tutte le imposte (irpef, irap, iva, addizionali, ritenute ed imu) omesse durante l'anno precedente e da versare con l'aggravio delle sanzioni ridotte (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui i Caaf devono inviare ai datori di lavoro ed ai dipendenti il 730-3 ed il 730-4 relativi ai redditi di coloro che si sono avvalsi dei Caaf stessi per l'assistenza fiscale
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i dipendenti o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere ad effettuare il conguaglio fiscale sulla busta paga relativa al corrente mese di giugno e contestualmente dovrà provvedere a rimborsare le eventuali imposte a credito o trattenere le eventuali imposte a debito da versare all'Erario entro il successivo 15 luglio p.v.
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° giugno e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° giugno del relativo anno

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento terzo trimestre in caso di rateizzazione
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della terza rata bimestrale (maggio-giugno) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- **Enpaf – Cassa previdenza farmacisti** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali

### **NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo**

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)